

COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

**Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non
riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento**

Approvato con deliberazione consiliare n. 51/2019

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge n.34/2019, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e delle conseguenti intimazioni di pagamento.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1, non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento, e delle intimazioni, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2017, dall'Ente stesso e dai concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché in applicazione della vigente normativa nazionale, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata.

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune, apposita istanza entro il **31 Agosto 2019** con le modalità ed in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet entro 15 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

2. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2021**.

3. Entro la data del **31 Agosto 2019**, il debitore può integrare con le predette modalità, la *richiesta di rateizzazione* già presentata anteriormente alla data di approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune comunica al debitore l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni (e comunque entro il **30 Settembre**). Qualora l'istanza venga accolta, il Comune, comunica l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico entro il mese di **Ottobre 2019** per un carico tributario non superiore a 100 €, compresi gli interessi;
- b) versamento nel massimo di **23 rate mensili, dal 30 Novembre 2019 al 30 Settembre 2021, tutte di pari importo, per rate che non potranno comunque essere inferiori a 50 €, compresi gli interessi.**

2. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione

3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

Articolo 5 – Modalità di Pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) Mediante bollettini precompilati;

b) mediante bonifico bancario.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2018.

Articolo 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 8 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 9 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 10 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia all'art. 15 del D.L. n.34/2019.